



COMUNE DI TRINO

Provincia di Vercelli

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

CITTÀ DI TRINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1421/16

Publicato all'Albo Pretorio del Comune

dal 29 SET. 2016

al 31 OTT. 2016

Trino, li 29 SET. 2016

UFFICIO COMUNALE

IL MESSAGGERO COMUNALE

ORDINANZA N° 66 / 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che da DOMENICA 2 OTTOBRE 2016, e nelle successive DOMENICHE e/o FESTIVI, verranno eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in estese aree di circolazione viaria, da parte della ditta G.D.L. di IANNUZZI GIORGIO – C.so Giulio Cesare 39/BIS – 10152 TORINO, già incaricata per l'esecuzione dei citati lavori, con determinazioni della sottoscritta Responsabile n° 104/1144 del 21.12.2015 (via giovanni xxiii + via spalti levante) + n° 073/886 del 29.09.2016 (via montenero/sabotino/hermada/monte san michele/marconi/montegrappa);
- Ravvisata l'opportunità di adottare il presente provvedimento, al fine di salvaguardare la sicurezza veicolare e pedonale e per consentire la regolare esecuzione dei lavori stessi;
- Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e succ. mod.;
- Visto l'art. 37 del vigente Statuto Comunale;
- Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. DOMENICA 2 OTTOBRE 2016, dalle ore 04:00 alle ore 12:00, ovvero fino al termine dei lavori, E' VIETATO SOSTARE in: VIA MONTENERO + VIA MONTE SAN MICHELE;
2. DOMENICA 9 OTTOBRE 2016, dalle ore 04:00 alle ore 12:00, ovvero fino al termine dei lavori, E' VIETATO SOSTARE in: VIA GIOVANNI XXIII + VIA SPALTI LEVANTE + VIA MONTE GRAPPA;
3. nelle successive DOMENICHE e/o FESTIVI, E' VIETATO SOSTARE nelle altre vie in cui sarà apposta [entro il termine indicato nell'art. 6/c. 4 lett. f) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i., ovvero: 48 ore prima dell'inizio dei lavori] la segnaletica verticale temporanea;
4. I veicoli trovati in sosta nelle aree suddette verranno rimossi a cura del Comune, a spese dei trasgressori che saranno soggetti alla sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 158/co. 2 lett. i) e co. 6 e dall'art. 7/co. 1 lett. a) e co. 13.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso entro 60 giorni al Ministero dei LL.PP. da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. all'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale del Ministero dei LL.PP., Via Nomentana 2 00161 ROMA, ed a questo Comune, Corso Cavour 70 13039 TRINO (VC), ai sensi dell'art. 37/co. 3 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo C.d.S.) e s.m.i. e dell'art. 70/co. 1 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento Nuovo C.d.S.);
2. ricorso ordinario entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
3. ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Trino e mediante l'apposizione della segnaletica stradale temporanea prescritta dall'art. 21 del D. Lgs. 285/92 e dagli art.li 30-43 del D.P.R. 495/82: tutta la segnaletica dovrà essere tenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, giovedì 29.09.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rodolfo Marta